

Decreto n.
prot.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3 giugno 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.2024, in vigore del 12.07.2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento emanato con D.R. n. 77 del 1'8.2.2024;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 "Assegni di ricerca";
- Visto il "Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240" emanato con D.R. n. 227 del 23.4.2024 ed in particolare l'art. 4 "Bandi di selezione" e l'art. 11 "Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni";
- Considerata l'opportunità di aggiungere un comma all'art. 4 al fine di adeguarlo al reclutamento di personale che avviene nel quadro di Progetti di ricerca europei o internazionali;
- Considerata inoltre l'opportunità di modificare l'art. 11 così da dare la possibilità agli/alle assegnisti/e di ricerca di partecipare ad attività formativa che prevedono la frequenza obbligatoria;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2024;

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 227 del 23.4.2024, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari)*

La Responsabile del Procedimento: Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: sig.ra Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per la realizzazione di attività di ricerca attribuiti dall'Università per Stranieri di Siena, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Gli assegni sono conferiti in modo particolare per favorire la partecipazione di giovani studiosi/e alla realizzazione di attività di ricerca, attraverso le strutture dell'Ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni degli artt. 22 e della L. 240/2010 e con la rimanente normativa vigente, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante, i diritti e i doveri dei/delle Responsabili Scientifici/che e dei/delle titolari degli assegni, quanto altro concernente la materia.

Art. 2

Tipologie di assegni

1. Gli assegni hanno le seguenti tipologie:
 - a) assegni di ricerca di tipo A, finanziati dal bilancio universitario, eventualmente cofinanziati con fondi propri dal Dipartimento di Studi Umanistici (di seguito indicato come DiSU), banditi annualmente dall'Ateneo secondo le procedure fissate all'art. 4;
 - b) assegni di ricerca di tipo B, finanziati dal DiSU, dalle altre Strutture dell'Ateneo, da Enti esterni a carico di specifici progetti di ricerca, sulla base di altri fondi dichiarati ammissibili dal Consiglio di Amministrazione, ovvero finanziati da convenzioni e contratti di ricerca con Enti esterni, che prevedano tale finalità, banditi dal DiSU o dalle altre Strutture dell'Ateneo secondo le procedure fissate all'art. 4. Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'eventuale cofinanziamento dal bilancio universitario in relazione alla rilevanza dell'attività e/o dell'oggetto della ricerca.

Art. 3

Programmazione e ripartizione delle risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la programmazione dell'attivazione degli assegni di ricerca di tipo A, attribuendo le risorse disponibili al DiSU sulla base delle proposte da esso fatte pervenire. Delibera, ugualmente, sulle proposte relative agli assegni di tipo B.
2. Per gli assegni di ricerca di tipo A, ogni anno il DiSU raccoglie le proposte presentate dai docenti, ognuna con un/una proprio/a Responsabile Scientifico/a, e, dopo averle selezionate, propone al Senato Accademico, per quanto di competenza, e al Consiglio di Amministrazione la programmazione annuale di attivazione degli assegni di ricerca, indicando le aree di ricerca, i temi, le risorse già nella disponibilità del DiSU e quelle richieste a titolo di cofinanziamento secondo i criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La selezione delle proposte e l'attribuzione delle risorse ai settori scientifico-disciplinari terrà conto dei risultati scientifici raggiunti dagli stessi e verificati secondo le procedure in vigore nell'Ateneo.
4. Per l'attivazione dell'assegno di tipo B, il/la docente proponente in qualità di Responsabile Scientifico/a, firmatario/a della domanda, sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura la relativa proposta, indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l'assegno.

5. La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni ed essere corredata dal fac-simile del bando compilato nelle parti di competenza dal/dalla docente proponente:
- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, il settore o i settori scientifico-disciplinari interessati;
 - l'indicazione degli/delle altri/e docenti che eventualmente partecipano all'attività di ricerca;
 - una sintesi dell'attività già svolta e l'elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte sull'oggetto della proposta;
 - i requisiti richiesti all'assegnista e le attività da affidargli/le, nonché gli obiettivi da raggiungere;
 - la durata, specificando l'eventuale rinnovabilità alle condizioni di cui all'art. 17, l'importo dell'assegno e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri;
 - l'indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto.

Art. 4

Bandi di selezione

1. Il conferimento di assegni di ricerca avviene, tramite selezione pubblica, attraverso due distinte procedure:
 - a) Per gli assegni di tipo A, pubblicazione di un unico bando di Ateneo relativo alle aree scientifiche presenti nel DiSU.
 - b) Per gli assegni di tipo B, pubblicazione di bandi su richiesta delle singole Strutture di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca.
2. In entrambe le procedure il bando deve riportare il numero degli assegni, la durata, l'importo degli assegni da conferire, i settori scientifico-disciplinari in cui vengono attivati gli assegni di ricerca, i titoli e i programmi di ricerca, le competenze e le attività richieste per la collaborazione, i/le Responsabili Scientifici/che delle attività degli/delle assegnisti/e di ricerca, i casi di incompatibilità, le modalità di partecipazione e i criteri da utilizzare per la valutazione dei/delle candidati/e e dei rispettivi progetti di ricerca, dei titoli posseduti e delle pubblicazioni presentate, nonché del colloquio.
3. Gli assegni di tipo B sono banditi ogni qual volta le Strutture lo richiedono al Magnifico Rettore ed a seguito dell'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in particolar modo in merito alla verifica della disponibilità della copertura economica della spesa. L'Università provvede alla pubblicazione del bando per la selezione entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. I bandi contengono altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante agli/alle assegnisti/e, nonché tutte le altre informazioni previste dalla legge.
5. I bandi sono resi pubblici, per via telematica, sul sito di Ateneo, e sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione Europea. Il bando contiene il modello di domanda e di *curriculum vitae* che i/le candidati/e dovranno compilare e inviare per via telematica all'Ateneo, nonché la data di svolgimento del colloquio che potrà essere svolto il giorno stesso della valutazione dei titoli, da fissarsi non prima di 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti agli assegni non possono essere inferiori a 20 giorni.
7. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di assegni di ricerca a cittadini/e comunitari/rie o extra comunitari/rie, che siano stati/e selezionati/e o individuati/e da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 1.

Art. 5

Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni indette per il conferimento degli assegni studiosi/e in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA, dell'ASI, delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
2. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un/una professore/essa appartenente al DiSU o alla Struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/una componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e comunque coloro che ricadono entro i casi previsti dal Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo.
3. È requisito obbligatorio per la partecipazione alle selezioni il diploma di laurea (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, la laurea specialistica ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. 509/99, laurea magistrale ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. 270/2004. I bandi possono prevedere come ulteriore requisito obbligatorio il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero. In assenza di tale disposizione, il possesso del dottorato di ricerca nell'ambito di pertinenza della ricerca oggetto del bando costituisce titolo preferenziale.
4. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per i/le dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. L'Amministrazione predispone apposito modello in formato digitale da usare per la presentazione delle domande (All. 1).
2. Le domande di partecipazione alla selezione andranno presentate in via telematica e indirizzate al/alla Rettore/trice entro e non oltre 20 giorni dalla data di emanazione del bando di selezione. Su motivata richiesta del/della Direttore/trice del DiSU (per gli assegni di tipo A) o del/della Responsabile della Struttura (per gli assegni di tipo B) il/la Rettore/trice può emanare bandi con scadenza diversa da quella qui indicata.
3. Nei modelli informatizzati allegati alle domande il/la candidato/a dovrà riportare in formato digitale:
 - a) certificato di laurea o dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
 - b) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca. Il titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o il titolo equivalente dovrà essere conseguito entro il termine di presentazione delle domande;
 - c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
 - d) *curriculum vitae et studiorum* attestante la propria attività scientifica e professionale;
 - e) eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che ad avviso del/della candidato/a possa servire a comprovare la sua qualificazione e la sua produzione scientifica nonché la sua attitudine alla ricerca.
4. I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente

riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del/della candidato/a, dalla Commissione Giudicatrice al momento dell'esame dei titoli sulla base di idonea documentazione presentata in fase di candidatura.

5. Il vincitore/La vincitrice in possesso di titolo di studio conseguito all'estero che non sia in possesso del decreto di equipollenza, dovrà trasmettere entro trenta giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal/dalla Rettore/trice su proposta del DiSU o della Struttura proponente. La Commissione valuta la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste dal bando, mediante la valutazione dei titoli presentati dai/dalle candidati/e e i relativi colloqui.
2. La Commissione è unica per gli assegni di tipo A e specifica per gli assegni di tipo B.
3. La Commissione, sia per gli assegni di tipo A sia per quelli di tipo B, è formata da tre professori/esse o ricercatori/trici del settore o dei settori scientifico-disciplinari in cui si inserisce la ricerca, o, in mancanza, di altri affini per area e/o interessi scientifici legati all'oggetto dell'assegno di ricerca. Della Commissione può far parte anche un/una componente esterno all'Ateneo, di provata qualificazione scientifica a livello internazionale.
4. Nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
5. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall'Ente stesso in accordo con il docente responsabile.
6. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
7. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza, anche in modalità telematica, di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nella sua prima seduta la Commissione individua al proprio interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante.

Art. 8

Lavori della Commissione, procedure di valutazione

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei/delle candidati/e prima sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli/dalle stessi/e e poi di un colloquio, assegnando un punteggio massimo di 100 punti, fino a 50 dei quali sono assegnabili ai titoli e alle pubblicazioni, e fino a 50 al colloquio.
3. La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli e del colloquio avviene secondo i criteri determinati dal bando predisposto dall'Ateneo. La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli riguarda i titoli accademici professionali e preferenziali, ivi comprese le pubblicazioni.
4. La Commissione giudicatrice attribuisce il punteggio a ciascun/a candidato/a e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando, quando gli assegni da attribuire siano più di uno, il/la candidato/a o i/le candidati/e per ciascun

assegno che, in base alla graduatoria finale e agli assegni a disposizione, siano risultati vincitori.

5. Al colloquio saranno ammessi solo i/le candidati/e che hanno superato la soglia di sufficienza eventualmente prevista dal bando.
6. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
7. I verbali, sottoscritti da tutti/e i/le componenti la Commissione giudicatrice, sono pubblici.
8. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non abbia dato luogo ad alcun vincitore/trice, il concorso stesso può essere bandito nuovamente, su richiesta del DiSU o di altra Struttura, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Stipula del contratto, durata ed erogazione del compenso

1. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato tra l'Università e il vincitore, e decorreranno dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese successivo alla data del provvedimento di approvazione degli atti. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, e sono, ove previsto dal bando, rinnovabili.
3. La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni salvo diverse disposizioni di legge, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto in qualità di titolare degli assegni e di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
5. Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è pari a quello definito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'importo massimo annuo lordo è fissato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla retribuzione complessiva del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno. Il compenso è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione dell'apposita autocertificazione di cui all'art. 12, comma 3.
7. Il pagamento mensile degli assegni è effettuato entro il decimo giorno del mese successivo e può essere interrotto solo in presenza di esplicita richiesta del/della Responsabile Scientifico/a, nei casi previsti dall'art. 12, da trasmettere entro la fine del mese di riferimento. In assenza di esplicita e motivata richiesta di interruzione del pagamento da parte del/della Responsabile Scientifico/a entro il termine sopra indicato, per il pagamento della rata mensile vale il principio del "silenzio assenso" salvo il pagamento dell'ultima rata dell'assegno che è subordinato al deposito della relazione finale di cui all'art.12.
8. Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato nella stessa data del pagamento dello stipendio del personale di ruolo dell'Ateneo, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui all'art. 11, comma 9. La disposizione non si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l'ultima rata del contratto.
9. Il/La titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, in Italia e all'estero, nell'ambito dei

contributi per la ricerca scientifica a disposizione della Struttura di riferimento secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese.

10. Nell'ambito dei progetti di internazionalizzazione e comunque relativi alla mobilità, l'importo massimo è integrabile con il riconoscimento di costi vivi, per quanto attiene alla residenzialità e alla natura delle attività previste, nei limiti stabiliti dall'Ateneo e secondo quanto espressamente indicato dall'Ente finanziatore.

Art. 10

Decadenza, risoluzione, recesso

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione del contratto o che non assumono servizio nel termine stabilito. In tal caso subentrano il/la candidato/a o i/le candidati/e immediatamente successivi/e nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 90 giorni dalla stipula, purché il periodo rimanente sia almeno di un anno.
2. Il contratto è risolto, su proposta motivata del/della Responsabile Scientifico/a, approvata dall'organo collegiale di direzione della Struttura di riferimento della ricerca, nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze o di violazioni del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo.
3. L'Amministrazione procederà all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, dopo che il/la Responsabile Scientifico/a abbia provveduto con un richiamo scritto e abbia dato un congruo termine (almeno 15 giorni) per adempiere, e il titolare di assegno di ricerca non abbia ripreso regolarmente l'attività.
4. Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 11, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 15, comma 1.
5. Il/La titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.
6. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto non si provvederà all'effettuazione di un nuovo bando, se il periodo che viene proposto per il nuovo contratto risulti inferiore ad un anno rispetto alla durata originaria del contratto stipulato inizialmente. Per i periodi inferiori all'anno, la somma non utilizzata tornerà al bilancio d'Ateneo (assegni di tipo A) o a quello della Struttura rispettivamente per le proprie quote di competenza (in caso di cofinanziamento o finanziamento a carico della Struttura).
7. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Rettore.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione in Italia o all'estero.
2. L'assegno, individuale e indivisibile, non è cumulabile – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, soprattutto con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i/le titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni e di svolgere una limitata attività

di lavoro autonomo, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della Struttura entro cui si svolge la ricerca, sentito il parere del Responsabile Scientifico, a condizione che l'incarico:

- a) sia occasionale e di breve durata;
 - b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
- Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non potrà superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (max € 10.000,00 annui lordo beneficiario).

4. Sono compatibili con l'assegno le attività extrauniversitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche.
5. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contratto.
6. Nell'ambito della programmazione didattica annuale effettuata dall'Ateneo il/la titolare di assegno di ricerca, previo consenso del/della Responsabile Scientifico/a, può svolgere:
 - a) attività di tutor didattico/a disciplinare fino a un massimo di 72 ore;
 - b) attività didattica integrativa e sussidiaria in corsi che prevedano articolazione in moduli di 9 ore e fino a un massimo di 36 ore;
 - c) attività didattica laboratoriale fino a un massimo di 36 ore;
 - d) attività didattica frontale (anche come titolare) fino a un massimo di 36 ore.

Tali incarichi possono essere cumulati fino ad un massimo di 36 ore complessivo personale, per le attività didattiche di cui ai punti b, c e d. A detto cumulo possono essere aggiunte al massimo fino a 36 ore di tutorato didattico disciplinare. Gli incarichi sono conferiti a titolo oneroso in conformità al Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo e secondo le misure deliberate dal Consiglio di Amministrazione. I relativi compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal comma 3.

7. Nell'ambito dei corsi di laurea il/la titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di orientamento e tutoraggio, e di assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore/cultrice della materia.
8. Il/La titolare di assegno di ricerca che intenda svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, può espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
9. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva dell'assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.
10. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il/La titolare di assegno di ricerca che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi precedenti comunica alla Struttura di riferimento della ricerca, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato al momento della decorrenza del contratto.

Art. 12 Diritti e doveri

1. I/Le titolari degli assegni svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle Strutture di riferimento eseguendo compiti caratterizzati da:
 - a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura;
 - b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;

- c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal/dalla Responsabile Scientifico/a, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I/Le titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature dell'Ateneo e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nell'Ateneo. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno dell'Ateneo, potrà essere svolta all'esterno se espressamente autorizzato dal/dalla Responsabile Scientifico/a.
 3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e dalle indicazioni fornite dal/dalla Responsabile Scientifico/a e dovrà risultare da autocertificazione da presentarsi alla Struttura di riferimento a conclusione di ogni mese di attività.
 4. I/Le titolari degli assegni sono tenuti/e a presentare annualmente, alla Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto di approvazione da parte del/della Responsabile Scientifico/a. L'organo collegiale di direzione della Struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell'assegno entro le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, e all'art. 15.
 5. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. Il periodo di permanenza all'estero deve essere presente nel programma di ricerca approvato dal/dalla Responsabile Scientifico/a e dall'organo collegiale di governo della Struttura.
 6. Ove previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dalla normativa, una rappresentanza dei/delle titolari di assegni di ricerca partecipa alle riunioni degli organi della Struttura di riferimento.
 7. Il/La titolare di assegno di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Ateneo alla tutela dei risultati.

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 427 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Nel caso di maternità la durata dell'assegno si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'espletamento della loro attività di ricerca nell'ambito dello stanziamento di bilancio per gli assegni di tipo A e sui fondi a carico dei progetti di ricerca per quelli denominati di tipo B.

Art. 14 Responsabile Scientifico/a

1. Per essere Responsabile Scientifico/a di un assegno di ricerca il/la docente deve garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno. Il/La Direttore/trice della Struttura di riferimento può sostituire in casi eccezionali il/la Responsabile Scientifico/a che termini il suo servizio prima della scadenza naturale dell'assegno o indicare un altro docente di ruolo.

Art. 15

Verifica e valutazione dell'attività svolta dai/dalle titolari di assegni, relazione sull'attività

1. Annualmente l'organo collegiale della Struttura cui fa riferimento la ricerca, su proposta del/della Responsabile Scientifico/a e sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 12, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.

Art. 16

Frequenza dei/delle titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il/La titolare di assegno può frequentare esclusivamente corsi di dottorato di ricerca senza borsa con sede amministrativa presso l'Università per Stranieri di Siena o in Università ad essa consorziate, fermo restando il superamento delle prove di ammissione al dottorato medesimo.

Art. 17

Proroga e rinnovo degli assegni di ricerca

1. Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano le richieste di proroga o rinnovo degli assegni per ciascuna area.
2. La richiesta di proroga o rinnovo deve essere presentata dal/dalla Responsabile Scientifico/a, che deve indicare i motivi della proroga o del rinnovo, al/alla Direttore/trice del DiSU o al/alla Direttore/trice della Struttura competente. La richiesta dovrà essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, accompagnata da un giudizio complessivo del/della Responsabile Scientifico/a che dichiari l'assolvimento degli impegni previsti e il conseguimento degli obiettivi prefissati. La domanda di proroga deve essere inoltrata DiSU o alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il DiSU o la Struttura competente valutano la richiesta di proroga o rinnovo ai fini dell'approvazione.
3. Le eventuali somme residue derivanti dagli assegni di ricerca non rinnovati sono a disposizione per nuovi assegni da istituire l'anno successivo, nei limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli assegni possono essere prorogati o rinnovati solo come prosecuzione delle attività della ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati.

Art. 18 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato n. 1

Modello di domanda di partecipazione alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca

Al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Piazza Rosselli 27-28 53100
SIENA

Io sottoscritt nat a il . residente in
via n. cap chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. assegno di ricerca, per la realizzazione del progetto “
”.

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dal Codice Penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

1. codice fiscale ;
 2. di essere cittadino/a ;
 3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per i cittadini italiani) (*);
 4. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri) (**);
 5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (***);
 6. di avere prestato oppure di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
 7. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso in data , con votazione finale di
 9. (altri requisiti previsti dal bando di selezione)
 10. di eleggere domicilio ai fini della procedura di valutazione in via n cap. Prov. () n. tel. Indirizzo e-mail
- riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso.

Io sottoscritt dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

Io sottoscritt allega alla presente domanda:

- documento di identità e codice fiscale (in formato elettronico)
- curriculum vitae, datato e firmato (in formato elettronico)
- l'elenco dettagliato delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato (in formato elettronico)
- certificato di laurea o certificato di dottorato oppure dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, comprovante l'acquisizione del/dei/titolo/i.

Io sottoscritt. si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'Università per Stranieri di Siena non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del/della candidato/a o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della candidato/a, compresa la mancata o tardiva

comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data

Firma

(* in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi; (** in caso di mancato godimento indicare i motivi;

(***) in caso contrario indicare le condanne riportate;

N.B. – I/Le cittadini/e portatori/trici di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della presente procedura di selezione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato/a gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai/dalle diretti/e interessati/e.

Firma _

CURRICULUM VITAE

(La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente sulla base di quanto indicato in questo modello; non saranno valutati i titoli non riportati in tale modulo; si prega di compilare in modo il più possibile dettagliato)

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Tel.

Email

Titoli accademici:

(altri titoli valutabili secondo quanto previsto dal bando di selezione)

I sottoscritt consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Firma

Data,